



COMUNE DI SAN TAMMARO

Prov. di Caserta

**BANDO PER IL RINNOVO DELLE
CONCESSIONI DI N. 36 BOX DI
VENDITA AL MERCATO
ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO.**

INDICE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL BANDO

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

ARTICOLO 3 – STRUTTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO

ARTICOLO 4 – OPERATORI AMMESSI AL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO

**ARTICOLO 5 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DEGLI OPERATORI PER IL RINNOVO
DELLA CONCESSIONE DEI BOX**

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ARTICOLO 7 – CONTRATTI DI CONCESSIONE DEI BOX

ARTICOLO 8 – CANONE DI CONCESSIONE DEI BOX

ARTICOLO 9 – NORME FINALI

INDICE DEGLI ALLEGATI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL BANDO

1. Il presente Bando ha per oggetto il rinnovo in concessione, per la durata di anni tre, di nr. **36 (trentasei)** Box di Vendita del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di San Tammaro, in base a quanto previsto all'art. 19 del Regolamento, ad altrettanti Operatori del Settore e nello specifico a **nr. 36 (trentasei) Operatori per la vendita dei prodotti ortofrutticoli** cui all'art. 19 del Regolamento.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente Bando:

- per Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di San Tammaro si intende l'area ubicata in via Nazionale Appia ex SS 7 bis, attrezzata e dotata di servizi per lo svolgimento, da parte di una pluralità di venditori e compratori, di operazioni commerciali all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli freschi, secchi, conservati e trasformati;
- per Comune si intende il Comune di San Tammaro;
- per Ente Gestore si intende il Comune e/o qualunque società pubblica o privata che risulterà affidataria della gestione dei servizi e delle attività proprie del mercato all'ingrosso;
- per Regolamento si intende il Regolamento, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria nr. 11 del 28 Settembre 2006, in cui sono disciplinate le regole di funzionamento, gestione e organizzazione del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di San Tammaro, istituito e gestito dal Comune o da un Ente Gestore all'uopo individuato. così come modificato dalla delibera di C.C. n. 37 del 13.12.2018 che integra l'art. 24 con l'aggiunta del seguente comma: **"Non saranno prese in considerazione le richieste di assegnazione di magazzino, (box) ne potranno essere concessi rinnovi o trasferimenti delle concessioni qualora sia accertato (i concessionari siano essi ditte individuali , società, cooperative o produttori) che non risultino in regola con i pagamenti delle concessioni, delle imposte TARI e con i canoni del servizio idrico per l'annualità in corso e per le annualità pregresse"**.

ARTICOLO 3 – STRUTTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO

1. Il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di San Tammaro è costituito da 4 (quattro) corpi di fabbrica (edifici) principali separati:

- n. 2 padiglioni costituiti da n. 20 box ciascuno, per un totale di n. 40 box;
- Una Palazzina Uffici e servizi dotata di un locale adibito a bar e ristorazione;
- Una Palazzina di cui un locale box adibito allo svolgimento dei servizi ausiliari;

La consistenza dell'area mercato, come da verbale redatto dall'UTC è la seguente: Superficie piazzale mq. 20.284, Superficie area a verde mq. 12.232, Superficie bar e uffici mq. 235, Superficie autoclave mq. 28, Superficie bagni pubblici mq. 28, Superficie utile mq. 28, Superficie utile (box) mq. 1.994, Superfici esterne mq. 26.281, Superficie pedana aggiunta mq. 20.489, Superficie ausiliari mq. 90.

2. I padiglioni del Mercato sono costituiti da due manufatti paralleli lungo il perimetro dei quali si affacciano nr. 40 Box degli Operatori. La parte perimetrale esterna ai padiglioni in corrispondenza di ogni Box è composta da un'area coperta per la movimentazione delle merci.
3. I manufatti a destra dell'ingresso principale comprendono il locale adibito ad attività di BAR, somministrazione alimenti e bevande, locali adibiti ad uffici.

BOX

- Nr. 40 Box identificati con i nr. da 1 a 40, così distinti:
- una superficie di **60 mq.** circa per box con annessi servizi

- una superficie di **30 mq.** circa (esterna coperta) destinata alla movimentazione e alle operazioni di carico e scarico con i mezzi;

ARTICOLO 4 – OPERATORI AMMESSI AL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO

1. Possono essere ammessi ad operare nel Mercato per le vendite i sotto elencati operatori in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dettagliatamente previsti dall'art. 19 del vigente regolamento:
 - Operatori Concessionari di Box di Vendita;
 - i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
 - i produttori ortofrutticoli, singoli o associati iscritti all'albo tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
 - i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di prodotti ortofrutticoli;
 - le organizzazioni di produttori di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967.
2. Operatori non Concessionari di Box di Vendita, esclusivamente per la vendita agli Operatori Concessionari di Box di Vendita:
 - gli importatori dai luoghi di produzione o dai mercati esterni;
 - le imprese di trasformazione.
3. Sono ammessi agli acquisti nel Mercato:
 - i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
 - i commercianti al minuto di prodotti ortofrutticoli;
 - le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo, i gruppi di acquisto solidale (GAS);
 - i gruppi di acquisto e altre forme associative fra dettaglianti;
 - i gestori di ristoranti, alberghi, pubblici esercizi, mense, spacci aziendali e chiunque professionalmente acquisti merce in nome per conto proprio e le rivenda in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, direttamente al consumatore;
 - gli enti di sviluppo, le cooperative e loro consorzi, le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e loro Consorzi.
4. L'ammissione al Mercato degli operatori commerciali, titolari di box, è autorizzata dall'Ente gestore mediante il rilascio, agli utenti, al loro familiari coadiuvanti ed al personale dipendente di una apposita Tessera munita di fotografia e completa dei dati anagrafici, qualifica professionale, titolo di ammissione al Mercato e il periodo di validità.

ARTICOLO 5 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DEGLI OPERATORI PER LA CONCESSIONE DI N. 36 BOX .

1. I criteri di ammissibilità delle domande degli Operatori per la concessione dei Box, sono i seguenti:
 - ***L'Operatore richiedente, per poter partecipare al presente bando deve aver iniziato l'attività commerciale alla data del presente bando;***
 - ***L'Operatore richiedente (titolare e soci della società) non deve aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;***
 - ***L'Operatore richiedente (titolare e soci della società) non deve essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza personale o dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;***

- l'Operatore richiedente (titolare, soci della società e società stessa) non deve essere stato condannato per delitti dolosi previsti dal Titolo VI del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento), e per quelli dolosi contro la Pubblica Amministrazione (artt. 314-360 C.P.), o l'ordine pubblico (artt. 414-421 C.P.), o l'incolumità pubblica (artt. 422-437 C.P.), o la fede pubblica (artt. 456-498 C.P.), o l'economia pubblica, l'industria ed il commercio (artt. 499-518 C.P.), o le persone (artt. 575-623 C.P.), o il patrimonio (artt. 624-649 C.P.), a pena superiore a sei mesi;
 - l'Operatore richiedente (titolare e soci della società) non deve essere stato dichiarato fallito;
 - l'Operatore richiedente (titolare e soci della società) non deve aver riportato condanna per più di due volte in un quinquennio per uno dei delitti previsti dagli artt. 353, 355, 356, 442, 444, 472, 473, 474, 513, 515, 516 e 517 del C.P. o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti in leggi speciali.
 - l'Operatore richiedente (titolare, soci della società, società) non deve essere stato oggetto nell'ultimo quinquennio di protesti significativi pubblicati nell'elenco ufficiale della Camera di Commercio.
2. Non saranno in alcun modo ammessi a partecipare al presente Bando le imprese, i titolari e i loro soci, che sono stati oggetto di revoca della concessione nel Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso ovvero nei confronti dei quali è in corso una procedura di revoca della concessione.
 3. Non saranno, ammessi a partecipare al presente Bando per il rinnovo delle concessioni, tutte le imprese, i titolari e i loro soci, già concessionari che non siano in regola con i pagamenti dei canoni scaduti alla data del **30.04.2020**;
 4. **Non saranno, altresì, ammessi a partecipare al presente Bando per il rinnovo delle concessioni, tutte le imprese, i titolari e i loro soci, già concessionari che non siano in regola con quanto disposto dall'art. 24 del regolamento così come modificato dalla delibera di C. C. n. 37 del 13.12.2018, che recita: " I posteggi ed i magazzini, destinati ad attività di vendita a carattere continuativo dei prodotti di cui al precedente art. 1, sono assegnati dall'Ente gestore agli operatori indicati alla lettera A) dell'art. 19 del presente regolamento su istanza degli interessati;**

Con apposito avviso pubblico saranno indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande e i documenti e titoli che dovranno essere presentati per la valutazione delle domande stesse.

I posteggi e i magazzini saranno assegnati in ordine:

- 1) alla Cooperative o Consorzio di produttori;**
- 2) alle Cooperative o Consorzi di commercianti;**
- 3) agli altri operatori.**

Nell'ambito di ciascuna categoria di operatori indicata nel comma precedente saranno in tenuti in considerazione i seguenti criteri di priorità.

- 1) rilevanza e continuità dell'attività;**
- 2) volume d'affari trattati in precedenza;**
- 3) anzianità nel mercato della ditta richiedente.**

A parità di condizioni delle ditte richiedenti si ricorrerà a sorteggio.

Nessuna ditta potrà essere assegnataria di due o più magazzini o posteggi nell'ambito del mercato.

"Non saranno prese in considerazione, inoltre richieste di assegnazioni di magazzini o posteggi prodotte da persone incluse nello stato di famiglia di precedenti assegnatari.

"Non saranno prese in considerazione le richieste di assegnazione di magazzino (box) né potranno essere concessi rinnovi o trasferimenti delle concessioni qualora sia accertato (i concessionari siano essi ditte

individuali, società, cooperative o produttori) che non risultino in regola con i pagamenti delle concessioni, delle imposte TARI e con i canoni del servizio idrico per l'annualità in corso e per le annualità pregresse".

Le assegnazioni dei predetti magazzini o posteggi non possono avere una durata, salvo revoca, superiore ad anni 5 e non inferiore ad anni tre, salvo rinnovo ed avranno scadenza contemporanea qualunque sia la loro data d'inizio.

Alla scadenza, si procederà ad una nuova assegnazione, con le modalità di cui ai commi precedenti.

Il canone per l'uso di ciascun magazzino o posteggio è stabilito dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato ed approvato nei modi di legge. Esso deve essere pagato a rate trimestrali anticipate.

Nel caso di adesione ad un piano di rientro del debito pegrasso mediante rateizzo, il debitore è ammesso a partecipare a pubblico incanto, purchà il suddetto pòino venga formalizzato nei 6 (sei) mesi antecedenti alla pubblicazione del bando. E' fatta salva la vigenza del Regolamento di contabilità del Regolamento sulle entrate comunali anche in presenza del suddetto comma".

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di partecipazione al presente bando dovrà, pervenire, (pena esclusione) completa in ogni sua parte, sottoscritta o firmata digitalmente (per l'invio attraverso PEC), **entro e non oltre le ore 12.00 del 30.06.2020**, attraverso una delle seguenti modalità:
 - posta ordinaria o Raccomandata AR (per la verifica dell'orario e della data farà fede l'acquisizione al protocollo generale dell'Ente);
 - posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.santammaro.ce.it
 - consegna a mano al protocollo della Comune di San Tammamo alla Via D.co Capitelli, 35– San Tammamo (farà fede l'orario di consegna).
2. Il plico debitamente sigillato e/o (posta elettronica) dovrà recare nell'oggetto la dicitura "ISTANZA PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI BOX VENDITA PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO DI SAN TAMMAMO .
3. Per la partecipazione al Bando per la concessione di nr. **36 (trentasei box)** il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, tutta la documentazione di seguito indicata:
 - Domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente, utilizzando il Fac-Simile allegato **(Allegato A)** allegando copia del documento d'identità del titolare o legale rappresentante dell'impresa;
 - Certificazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato (o documentazione equivalente) o visura camerale storica;
 - Copia della dichiarazione IVA relativa all'anno 2018;
 - Copia del bilancio approvato relativo all'anno 2018;
 - Dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante del richiedente, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti morali e professionali. La dichiarazione deve essere resa utilizzando il Fac-Simile allegato **(Allegato B)**.
 - Modello di dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia **(Allegato C)**;
 - Elenco dei dipendenti assunti dell'azienda;

ARTICOLO 7 – CONTRATTI DI CONCESSIONE DEI BOX

1. Il Comune di San Tammamo, l'Ente Gestore (ove già individuato) e ciascun Operatore Concessionario stipuleranno nuovo contratto di concessione secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento.

2. Lo Schema di Contratto di Concessione riporterà tutti gli impegni a carico dell' assegnatario sulla base di quanto indicato nel Regolamento e nel presente Bando.
3. Per i Commissionari già assegnatari dei Box, la concessione sarà rinnovata a condizione che risultino regolarizzati tutti i pagamento dei canoni al mese antecedente la data di stipula del contratto.
4. Le Concessioni saranno rilasciate previa verifica dei requisiti di cui all'art. 24 e 26 del vigente regolamento.

ARTICOLO 8 – CANONE DI CONCESSIONE DEI BOX

1. Il canone di concessione per l'uso di ciascun Box di Vendita del Mercato è con atto deliberativo, definito dal Comune di San Tammamo, e riportato di seguito:

– **Canone di concessione dei Box** € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00)/mese
2. Il canone di concessione comprende anche il godimento delle attrezzature e dell'organizzazione del Mercato nonché delle prestazioni, dell'assistenza e della vigilanza del personale del Comune di San Tammamo o dell'Ente Gestore, le spese comuni, per come previsto nel Regolamento.
3. Non sono ricompresi nel canone tutti gli oneri e i tributi dovuti per legge.
4. Il canone di concessione deve essere versato con rate mensili anticipate e nelle modalità previste dal Regolamento vigente.

ARTICOLO 9 – NORME FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente definito nell'ambito del presente bando valgono le norme di legge del settore e le norme regolamentari in vigore.
2. Il Responsabile del Procedimento è il **Dott. Pietro Santillo** – Responsabile del Servizio Mercato del Comune di San Tammamo.
3. I Soggetti proponenti potranno richiedere informazioni in merito alle finalità, ai contenuti e alle modalità di partecipazione al presente Bando di Gara presso:

Comune di San Tammamo – Ufficio Mercato - II° Piano Via D.co Capitelli 35 - San Tammamo

Indirizzo ufficio.finanziario@comune.santammamo.ce.it

I dati dei quali l'Amministrazione Comunale entrerà in possesso nell'ambito del presente Bando saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, nr. 196 e ss.mm.ii. ed esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento dello stesso.

INDICE DEGLI ALLEGATI

Allegato A - Modello Domanda di partecipazione;

Allegato B - Modello di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali;

Allegato C - Modello di dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia.